

Sì, la legge prevede, che una volta scaduto il contratto di noleggio di Slot e VLT, non si può rinnovare. Difatti, l'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche “*il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi*”, il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, non può essere rinnovato il contratto fra Esercente e Gestore, ivi compreso il Concessionario di rete qualora questi agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto tale rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.